



# Comparative Law Review

*Sustainability and Innovation:  
Perspectives of Comparative law*

*Sostenibilità e innovazione:  
prospettive di diritto comparato*

**ISSN:2038 - 8993**

---



## COMPARATIVE LAW REVIEW

The Comparative Law Review is a biannual journal published by the  
I. A. C. L. under the auspices and the hosting of the University of Perugia Department of Law.

Office address and contact details:

Department of Law - University of Perugia  
Via Pascoli, 33 - 06123 Perugia (PG) - Telephone 075.5852437  
Email: [complawreview@gmail.com](mailto:complawreview@gmail.com)

### EDITORS

Giuseppe Franco Ferrari  
Tommaso Edoardo Frosini  
Pier Giuseppe Monateri  
Giovanni Marini  
Salvatore Sica  
Alessandro Somma  
Massimiliano Granieri

### EDITORIAL STAFF

Fausto Caggia  
Giacomo Capuzzo  
Cristina Costantini  
Virgilio D'Antonio  
Sonja Haberl  
Edmondo Mostacci  
Valentina Pera  
Giacomo Rojas Elgueta  
Tommaso Amico di Meane

### REFEREES

Salvatore Andò  
Elvira Autorino  
Ermanno Calzolaio  
Diego Corapi  
Giuseppe De Vergottini  
Tommaso Edoardo Frosini  
Fulco Lanchester  
Maria Rosaria Marella  
Antonello Miranda  
Elisabetta Palici di Suni  
Giovanni Pascuzzi  
Maria Donata Panforti  
Roberto Pardolesi  
Giulio Ponzanelli  
Andrea Zoppini  
Mauro Grondona

### SCIENTIFIC ADVISORY BOARD

Christian von Bar (Osnabrück)  
Thomas Duve (Frankfurt am Main)  
Erik Jayme (Heidelberg)  
Duncan Kennedy (Harvard)  
Christoph Paulus (Berlin)  
Carlos Petit (Huelva)  
Thomas Wilhelmsson (Helsinki)

COMPARATIVE  
LAW  
REVIEW

VOL. 13/2

*Sustainability and Innovation: Perspectives of Comparative law*

*Conference organized by the young comparatists of the Italian Association of Comparative Law –  
May 13, 2022 - Salerno*

*Sostenibilità e innovazione: prospettive di diritto comparato*

*Incontro di studi a cura dei giovani comparatisti dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato –  
13 maggio 2022 - Salerno*

6

SIRIO ZOLEA

Sostenibilità e innovazione: due termini polisemici sospesi tra narrative sociali e narrazioni del potere

13

CLARISSA GIANNACCARI

Mercato e sostenibilità: superare il concetto di responsabilità sociale d'impresa

37

DAVIDE CLEMENTI

Environmental protection through the green principle in the Civil Code of the People's Republic of China

57

ROSA IANNACCONE

La salvaguardia della natura nelle nuove costituzioni andine: declinazioni, tutele e partecipazione popolare

76

CLAUDIA MASCIOPINTO

Smart Contracts: eccessivamente “smart” per essere “contract” o ancora troppo “contract” per essere “smart”? Una prospettiva comparatistica tra Italia e USA

COMPARATIVE  
LAW  
REVIEW

VOL. 14/1

*Sustainability and Innovation: Perspectives of Comparative law*

*Conference organized by the young comparatists of the Italian Association of Comparative Law –  
May 13, 2022 - Salerno*

*Sostenibilità e innovazione: prospettive di diritto comparato*

*Incontro di studi a cura dei giovani comparatisti dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato –  
13 maggio 2022 - Salerno*

92

MARYNA VAHABAVA

La *blockchain* e lo *smart contract* nei diritti nazionali e sovranazionali:  
una prospettiva di diritto comparato.

121

EDUARDO OROZCO MARTINEZ

La Legislazione messicana in materia di protezione dei dati personali  
soddisfa il criterio d'adeguatezza europeo?

139

TONIA BORTOLU

Accessibilità dei siti web per le persone con disabilità. Analisi comparata  
delle discipline statunitense ed italiana.

162

SARA POLA

Smart Contracts: eccessivamente “smart” per essere “contract” o ancora  
troppo “contract” per essere “smart”?  
Una prospettiva comparatistica tra Italia e USA.

183

CAMILLA SCARPELLINO

Responsabilità nell'e-health



SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE:  
DUE TERMINI POLISEMICI, SOSPESI TRA NARRATIVE SOCIALI E NARRAZIONI  
DEL POTERE.

Introduzione agli atti del convegno di Salerno.

*Sirio Zolea*

Il giorno 13 maggio 2022, si è tenuto, presso l'Università di Salerno, l'evento dei giovani comparatisti dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato dal titolo "Sostenibilità e innovazione: prospettive di diritto comparato", patrocinato dal Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione, dal Dipartimento di Scienze Giuridiche e dal Dottorato in Scienze Giuridiche dell'ateneo campano. Tale appuntamento convegnistico era stato preceduto da una *call for abstracts*, a seguito della quale, tra le numerose proposte pervenute, il comitato organizzatore aveva selezionato quelle che maggiormente spiccavano per eccellenza. Nel comitato, oltre al sottoscritto, vi erano le Dottoresse Lidia Bonifati, Chiara d'Alessandro, Fosca Lamberti, Paola Valerio e il Dottor Lorenzo Serafinelli, che ringrazio tutti per avermi affidato il compito di scrivere queste righe introduttive in quanto moderatore dell'incontro, a seguito di un lavoro organizzativo portato avanti sempre collegialmente e in piena armonia. Un ampio dibattito ha seguito tutti gli interventi, palesando la curiosità dei presenti (e degli spettatori a distanza) rispetto alle presentazioni ascoltate e offrendo utili spunti ai relatori per arricchire ulteriormente i *paper*.

Per il convegno di Salerno, erano stati scelti temi molto attuali e abbastanza ampi da sollecitare riflessioni trasversalmente rispetto alla classica bipartizione diritto pubblico/diritto privato, abbracciando spunti comparativi potenzialmente afferenti a molte discipline giuridiche e auspicabilmente interdisciplinari, in una dimensione di studio transfrontaliero, a tutto tondo, dei rapporti tra diritto e società. Tale intento è stato pienamente accolto nei contributi selezionati, tra loro ben variegati, che sono stati divisi in un panel mattutino dedicato alla sostenibilità e uno pomeridiano all'innovazione.

Appare opportuno, in questa sede, dedicare alcune righe introduttive ai due argomenti che hanno caratterizzato il convegno e che ora ritroviamo come fili conduttori della presente pubblicazione dei suoi atti, per motivare il rilievo che vi si è voluto dare con la scelta tematica effettuata. Sostenibilità e innovazione: due termini incessantemente ricorrenti nella retorica pubblica di oggi, al punto probabilmente di tradursi in quello che gli antropologi, sociologi e politologi chiamano significanti flottanti o significanti vuoti, suscettibili di riempirsi – e quotidianamente riempiti dai diversi attori politico-giuridico-

---

sociali – dei più vari significati concreti. Vere e proprie etichette *omnibus* del dibattito pubblico del nostro tempo, in quanto tali meritano l'attenzione dello studioso del diritto, e tanto più del giuscomparatista, che può contribuire all'analisi e alla decostruzione di queste sfaccettate figure retoriche e della variegata realtà economico-sociale che brulica alla loro ombra.

L'idea di innovazione allude in primo luogo, ovviamente, agli sviluppi tecnologici in sé considerati, ma soprattutto, per quanto qui interessa, al mutevole rapportarsi dell'ordinamento sociale (e quindi anche giuridico) agli sviluppi stessi e, quindi, al ruolo che la narrazione dominante vi attribuisce nel sistema. Si tratta, pertanto, di un tema intriso di ideologia, senza presentare la linearità di pensiero che poteva caratterizzare la visione di un positivista ottocentesco, probabilmente proprio alla luce dei limiti e degli interrogativi, tanto attinenti al mutare del pensiero scientifico (modelli della relatività, meccanica quantistica, ecc.), quanto di ordine etico (ruolo della scienza e della tecnica nello sviluppo dell'apparato concentrzionale e di sterminio nazionalsocialista e nello sviluppo della bomba atomica, ecc.) e politico-sociale (mondo diviso in blocchi e poi mondo multipolare, ecc.), che il secolo nel frattempo intercorso ha palesato in relazione a tale visione ottimistica. Oggi assistiamo pertanto – e la recente vicenda pandemica ha esacerbato tali tendenze – a un succedersi e a un mischiarsi, sull'oceano dell'immaginario collettivo, talvolta anche per opera dei medesimi attori, di ondate di fideismo scienziato e di irrazionalismo antiscientifico premoderno, che rendono molto difficile, per l'interprete, orientarsi nel dibattito pubblico e, per il giurista in particolare, in una produzione normativa sempre più policentrica e ignara del principio di non contraddizione. D'altronde, le forme diverse e apparentemente contrapposte di fideismo convergono sottilmente nel privato la dinamica politico-giuridica della sua dimensione di dialettica razionale che aveva accompagnato, beninteso insieme alla spinta popolare dal basso, tutte le principali conquiste sociali del dopoguerra e, svuotando la legittimazione popolare della politica e del diritto, concorrono a demandare la presa delle decisioni strategiche a sedi sempre più ristrette e opache.

Dunque, l'innovazione come terreno ideologico: ma questo non come bandiera nitidamente di parte in un tradizionale conflitto tra “conservatori” e “progressisti”, in quanto, paradossalmente, l'etichetta di innovazione, in quanto significativa vuoto, è fatta propria da tutte le fazioni. Essa può essere fonte di legittimazione per tutti e può rivestire ogni tipo di iniziativa regolatoria, di qualsiasi segno, comunque – nel modello che si

manifesta nella sua forma più limpida nell'operare di un legislatore dal contestabile gradiente di democraticità come quello comune europeo – sempre più spesso all'insegna del diritto *octroyé*, com'è per esempio il caso dell'ormai poderoso e stratificato apparato giuridico che contrassegna la materia della protezione dei dati personali. In definitiva, dunque, nella polisemia del termine, esso si presenta come un ampio ombrello che raccoglie ed esprime le più varie aspettative e apprensioni del corpo diffuso della società e, al tempo stesso, i più vari impulsi promananti dal suo gruppo dominante, a fronte dei cambiamenti in atto, dettati dall'avanzamento tecnologico. Nel suo uso nella dialettica pubblica, questa parola funge da satellite al totem dell'eterno presente: entusiasticamente innovativo, ma pur sempre presente, nell'intento, fors'anche inconsapevole, di esorcizzare la pasoliniana “scandalosa forza rivoluzionaria del passato”<sup>1</sup>, nel senso della consapevolezza della dimensione storica, in grado di porre gli individui e i gruppi sociali di fronte alla coscienza dell'inadeguatezza del presente e di far sviluppare la volontà di cambiare, di sovvertire lo stesso nel futuro.

Veniamo ora al secondo polo del dibattito del convegno, la sostenibilità: anch'essa aperta a riempirsi delle più varie suggestioni, a partire dalle sue due principali declinazioni di sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale. Se l'innovazione, prima di diventare un significativo vuoto, poteva affondare le sue radici nel mito della borghesia ottocentesca (occidentale, *ça va sans dire*) di un costante progresso dell'umanità, sotto la guida di quella classe sociale, verso un più grande benessere e una maggiore moralità, la sostenibilità è una parola d'ordine assunta nel dibattito pubblico più di recente, per far fronte – sussumendole però sotto l'assetto economico-sociale dominante – alle rivendicazioni del movimento operaio e del movimento per l'ambiente. È un termine che pare rifarsi all'idea di compromesso avanzato tra società e mercato, tra movimento operaio e capitalismo, che aveva caratterizzato le narrative sociali del secondo dopoguerra europeo, su cui, per esempio in Italia, si era fondato un sistema economico misto aperto a più potenziali sviluppi, dentro e fuori la cornice capitalistica. Eppure, rispetto a quell'età dell'oro del costituzionalismo, l'apparentemente ritrovata sintesi tra istanze mercatiste e istanze sociali, e questa volta pure istanze ambientali, è apertamente sbilanciata verso il primo versante, di cui tende ad assumere la non superabilità e la necessaria compatibilità, sicché l'idea di sostenibilità, fatta propria dal legislatore europeo e, a cascata, da quelli nazionali, è entrata a far parte del lessico del potere come narrativa legittimante per politiche e interventi

---

<sup>1</sup> Si veda il documentario “Le mura di Sana'a”, cortometraggio del 1971 di Pier Paolo Pasolini.

---

regolatori praticamente di ogni genere, erodendosi nelle sue – pur non completamente scomparse – sfumature critiche rispetto allo stato di cose presente.

È pertanto con un terreno estremamente complesso e sfaccettato, ricchissimo di spunti di analisi del diritto nei suoi rapporti con la società e con il mutamento sociale, che gli autori delle relazioni al convegno sono stati chiamati a misurarsi, ciascuno nell'ambito specifico da lui scelto. E la sfida – possiamo dirlo – è stata raccolta dai partecipanti con pieno successo, sicché i lavori pervenuti per la pubblicazione, aggiornati al settembre 2022, sviluppando le relazioni presentate, si caratterizzano tutti per un'alta qualità dei contenuti e per uno sguardo lungimirante.

In tema di sostenibilità, il contributo di Clarissa Giannaccari affronta criticamente il problema della responsabilità sociale d'impresa, evidenziando le incertezze e ambivalenze del quadro normativo e servendosi del metodo comparativo nell'ardua ricerca di un filo rosso nel caos della materia. Le notevoli conclusioni spiccano per l'auspicio di non scindere la riforma dei processi di governo e responsabilità delle imprese da questioni strutturali e macropolitiche, cosicché il diritto societario possa darsi anche il compito di porre l'economia di mercato e l'impresa al servizio di una società democratica, con un ruolo di primo piano per lo Stato. L'articolo di Davide Clementi si concentra su un ordinamento oggetto di molta attenzione negli ultimissimi anni, confermando il crescente interesse per un gigante economico e politico in costante ascesa. Tale saggio si occupa dell'attenzione dedicata al “principio verde” nel nuovo Codice civile cinese, probabilmente la più rilevante codificazione di questo primo segmento di XXI secolo, ponendosi conclusivamente l'importante domanda se l'approccio all'ambiente del legislatore cinese consista principalmente in un tentativo di rendere più verde il diritto civile oppure di (ri)socializzare in misura maggiore lo stesso. Il saggio di Rosa Iannaccone, spostandosi nel Sudamerica delle costituzioni andine, guarda a un altro mondo giuridico differente da quello occidentale, in vivace sviluppo, che negli ultimi anni ha suscitato il meritato interesse del nostro mondo accademico. Il nuovo costituzionalismo latino-americano è approfondito nell'articolo dedicando particolare attenzione ad alcuni nodi chiave come le identità indigene e l'istanza della protezione della natura e della partecipazione popolare nelle decisioni ambientali.

In tema di innovazione, l'interessante contributo di Claudia Masciopinto ci porta nel complesso mondo degli *smart contracts*, evidenziando le contraddizioni e le problematiche insite già nel nome di questi avveniristici strumenti. L'analisi comparatistica è focalizzata

sugli ordinamenti italiano (e sulle regole comuni europee) e degli USA. Anche il sapiente approfondimento di Maryna Vahabava è sulla *blockchain* e lo *smart contract*, operando una comparazione che coinvolge la legislazione italiana e quella maltese, quali esempi europei, e Stati USA come New York, Vermont e Arizona, con spunti tratti anche dagli ordinamenti svizzero e della Repubblica di San Marino. La ricchezza e la varietà dei modelli presi in considerazione portano l'Autrice, a conclusione del raffronto, a propugnare un approccio globale e aperto, coinvolgendo le più importanti istituzioni internazionali in vista della redazione di un insieme condiviso di regole tecniche standardizzate. Il saggio di Eduardo Orozco Martínez sposta l'attenzione sull'ordinamento messicano, ponendosi approfonditamente la questione se la sua legislazione sulla protezione dei dati personali soddisfi gli standard europei con riferimento al criterio di adeguatezza, supponendo che tale Paese decida di avviare l'iter procedimentale per diventare destinatario dei dati europei, come parte della strategia per la ratifica del nuovo "Tratado de Libre Comercio entre México y la UE". Cogliendo spunti altresì dal modello argentino, per la sua vicinanza all'esempio europeo, l'articolo coglie la prossimità a tale indirizzo che caratterizza anche il diritto messicano, reputando quindi che una decisione positiva di adeguatezza da parte della Commissione sarebbe altamente probabile.

Le riflessioni in tema di innovazione continuano con l'articolo di Tania Bortolu, che affronta il nodo, di rilievo sociale e costituzionale, dell'accessibilità ai siti web per le persone con disabilità, prendendo in considerazione le regole degli USA e dell'Italia, non solo a livello di disposizioni, ma anche analizzando e soffermandosi su alcuni casi emblematici. Pure il contributo di Sara Pola tocca un tema molto attuale e dibattuto, in questo caso in relazione al contesto pandemico, domandandosi quanto in simili momenti emergenziali si possa fare ricorso allo strumento della licenza obbligatoria, con particolare riferimento a Italia e Germania. Si suggerisce l'idea di immaginare l'introduzione di un obbligo internazionale tale da rendere lo strumento della licenza più incisivo in contesti di emergenza pubblica di grandissima portata. Anche l'ultimo saggio, di Camilla Scarpellino, è legato a vicende sanitarie la cui importanza è stata acuita dalla recente epidemia, affrontando il nodo della responsabilità nell'e-health. Si evidenzia la ragionevolezza dell'idea di un obbligo di copertura dei danni da parte del produttore, il cui legame con l'apparecchio non si estingue con la cessione alla struttura sanitaria, se si considerano la successiva ricezione dei dati durante tutto il periodo di funzionamento della macchina e le possibilità di sfruttamento economico di tale perdurante ricezione.

In definitiva, come il lettore potrà osservare egli stesso, tutti i contributi dimostrano non solo padronanza della materia e capacità espositiva, ma anche il fondamentale spirito critico nell'approcciare e valutare le grandi problematiche del diritto dei nostri tempi. Diceva Schiller che "l'artista è figlio del suo tempo; ma guai a lui se è anche il suo discepolo o peggio ancora il suo favorito". *Mutatis mutandis*, una simile considerazione vale altresì, in qualche modo, per il giurista, tanto più per il giovane giurista in formazione, particolarmente a rischio di cadere nella trappola del semplicismo. Che il giovane comparatista sia figlio della propria epoca, mostrandosi capace di comprenderla e di fornire interpretazioni e suggerimenti utili ai contemporanei, ma che non ne sia soltanto il vuoto apologeta! Che guardi sempre a essa con il necessario distacco critico, non mancando mai di evidenziarne i pericoli e le contraddizioni e attualizzando virtuosamente il tradizionale ruolo del giurista come umanista a pieno titolo.

